

ALFI GREEN S.R.L.

Impianto Agrivoltaico Avanzato denominato "Bandissolo" da 24.979,5 kWp, abbinato a un sistema di accumulo elettrochimico da 12.000 kW, opere connesse ed infrastrutture indispensabili

Integrazioni

Controdeduzioni in riscontro alle Osservazioni VIA

Rev. 0 - Dicembre 2025

Firmato digitalmente da:
andrea belloli
Data: 10/12/2025 20:13:56

INDICE

1. Premessa	2
2. Riscontro a Nota del Sig. Roberto Baldisserotto – Osservazioni 1	3
3. Riscontro a Integrazioni e relativa Rettifica del Sig. Roberto Baldisserotto- Osservazioni 2	7
4. Riscontro a Nota di TerrArgenta APS - Osservazioni 3	11

Questo documento è di proprietà di ALFI Green S.r.l. e il detentore certifica che il documento è stato ricevuto legalmente. Ogni utilizzo, riproduzione o divulgazione del documento deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte di ALFI Green S.r.l.

1. Premessa

La presente relazione costituisce il documento di riscontro (di seguito "**Controdeduzioni**") alle osservazioni ricevute da parte del pubblico (di seguito "**Osservazioni**"), nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, relativo al progetto *"Impianto agrivoltaico avanzato denominato Bandissolo, della potenza di 24.979,5 kWp, abbinato a un sistema di accumulo elettrochimico da 12.000 kW, con opere connesse e infrastrutture indispensabili"*, nei Comuni di Argenta (FE) e Portomaggiore (FE) (di seguito l'"**Impianto**").

In particolare, le seguenti Osservazioni sono state acquisite da ARPAE, ai sensi dell'art. 27 bis c.4 del D.Lgs 152/2006 nell'ambito del procedimento di VIA e da ARPAE sono state trasmesse alla scrivente società con nota del **15 settembre 2025 – Prot. 0163038.U**:

- Osservazioni 1): Osservazioni del Sig. Roberto Baldisserotto trasmesse ad ARPAE con PEC del 28/07/2025 - Prot PG.2025.0135048.E e 0135049.E (pubblicate su web come PG.2025.737088);
- Osservazioni 2): Integrazioni Osservazioni del Sig. Roberto Baldisserotto trasmesse ad ARPAE con PEC del 11/08/2025 - Prot PG.2025.0144759.E (pubblicate su web come PG.2025.781010) e relativa parziale rettifica del 11/08/2025 - Prot PG 0144763.E;
- Osservazioni 3): Osservazioni di Associazione TerrArgenta APS trasmesse ad ARPAE con PEC del 18/08/2025 Prot. PG2025.0147385 (pubblicate sul web come Prot. PG.2025.794535).

Al fine di agevolare la lettura, il documento è suddiviso per osservazione e per temi nelle stesse contenuti.

2. Riscontro a Nota del Sig. Roberto Baldisserotto – Osservazioni 1

Con riferimento alle Osservazioni n. 1 formulate dal Sig. Roberto Baldisserotto trasmesse ad ARPAE in data 28/07/2025 - Prot PG.2025.0135048 e 0135049 ((pubblicato su web come PG.2025.737088.E), si fornisce di seguito il riscontro puntuale

1. Assenza di valutazione cumulativa e violazione del principio di non frammentazione

Il progetto in oggetto si inserisce in un contesto territoriale già interessato da numerosi impianti fotovoltaici/agrivoltaici. L'assenza di una valutazione degli impatti cumulativi è in violazione dell'art. 6 della Direttiva 2011/92/UE e della sentenza della Corte di Giustizia Europea C-290/15 (D'Oultremont), che impone agli Stati membri la valutazione complessiva degli effetti di progetti simili su scala territoriale.

La Corte ha stabilito che anche atti normativi o regolamentari che disciplinano l'autorizzazione di impianti (come quelli per il fotovoltaico o eolico) rientrano nella definizione di "piani e programmi" e devono essere assoggettati a VAS quando hanno impatti significativi sull'ambiente. Pertanto, qualsiasi procedura autorizzativa locale che derivi da tali atti deve tener conto di una valutazione strategica a monte.

Si richiede pertanto che il progetto non possa essere valutato singolarmente, ma solo all'interno di un quadro cumulativo per l'intero territorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

L'osservazione appare inconferente ed è, con ogni probabilità, frutto di una parziale lettura della documentazione e degli elaborati progettuali versati in atti. Difatti, gli impatti cumulati sono stati trattati sia nel SIA rev.0 (par.5.4) che nella relazione Paesaggistica rev.0 inserendo tutti gli impianti autorizzati e in corso di autorizzazione, nel buffer considerato di 5 km, con iter avviato prima dell'impianto in progetto, disponibili presso l'archivio del MASE e della Regione Emilia-Romagna.

Si evidenzia inoltre che, a seguito della richiesta di integrazione della Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara - Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia (ARPAE, N. pratica Sinadoc 1379/2025 Fascicolo RER n.1317/5/2025 (VIA) del 28/03/2025) nell'ambito della verifica di completezza, al punto n.15 è stato richiesto di integrare l'impatto cumulativo già trasmesso considerando tutti gli impianti già realizzati, sia quelli in fase di costruzione che quelli in corso di autorizzazione, con potenza superiore ad 1 MWp in un intorno significativo da 1 km a 5 km; sono stati pertanto integrati il documento SIA (rev.1) e la Relazione Paesaggistica (rev. 1) con tali indicazioni.

Si precisa che l'estensione del buffer adottato è stata ritenuta corretta e sufficiente dalla ARPAE, come specificamente richiesto nella prescrizione *"in un intorno significativo da 1 km a 5 km"*.

2. Compromissione dell'integrità ecologica di aree adiacenti a zone umide e Rete Natura 2000

Il progetto ricade in prossimità di zone umide di pregio e habitat di rilevanza comunitaria, prossimi o funzionalmente connessi alla ZPS e SIC "Valli di Argenta" e al sistema del Mezzano. Non è presente una Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA), nonostante l'evidente interferenza con le rotte migratorie e gli habitat di numerose specie protette.

L'impianto potrebbe generare effetto barriera, disturbo acustico e luminoso, alterazione del microclima e della catena trofica (in particolare a danno di insetti impollinatori e avifauna).

Uno studio pubblicato su "Remote Sensing" (2024), intitolato "Effect of Photovoltaic Installations on Terrestrial Insects in Agricultural Landscapes", conferma che le superfici fotovoltaiche causano una drastica alterazione del comportamento degli insetti, con effetti a cascata su uccelli insettivori e sistemi agricoli. La ricerca rileva, con metodi di telerilevamento e modellazione spaziale, un effetto negativo sulla distribuzione di pollinatori e predatori naturali.

Si richiede l'attivazione urgente della procedura VINCA e la sospensione della VIA fino alla sua conclusione.

Come già specificato all'interno del Documento di Valutazione di Incidenza Ambientale, le zone umide di pregio più prossime rientrano all'interno dei confini dei Siti Rete Natura 2000 considerati, mentre non si

rilevano, secondo la Carta dell'Uso del suolo di cui al Paragrafo 3.5 della VInCA, Habitat classificati di "Interesse comunitario".

Per quanto le aree previste dal progetto siano ad una distanza considerevole dai siti della Rete Natura 2000 più prossimi (il più vicino, la ZPS IT4060008 "Valle del Mezzano", è a circa 3,3 km), è stata predisposta una specifica Valutazione di Incidenza Ambientale in conformità con i requisiti richiesti dal DPR n. 357/08/09/97 e s.m.i. e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1174 del 10/07/2023.

A tal proposito, si evidenzia che, con nota pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna, Settore *Aree protette. Foreste e sviluppo zone montane Aree biodiversità, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente*, relativamente al parere su VInCA, è stata ritenuta non necessaria l'esecuzione della Valutazione di incidenza ambientale; pertanto, anche l'ente competente di suddette valutazioni ha ritenuto non significativi gli impatti dovuti dal progetto in esame, considerando anche che tutte le opere non interferiscono con tali aree tutelate.

Lo studio di VInCA ha inoltre evidenziato (par.5.2.1) che, in relazione alle principali rotte migratorie che interessano il territorio regionale, di seguito riportate, il progetto non interferisce con queste poiché non ubicato direttamente lungo le principali direttrici delle stesse:

- **Costa Adriatica:** la costa adriatica è una delle principali rotte di migrazione. Gli uccelli che attraversano questa rotta si spostano lungo la costa, sfruttando le zone umide, le valli e le zone protette, come la Vallazza (Delta del Po) e la Laguna di Comacchio.
- **Fiume Po e le sue valli:** il fiume Po è uno degli habitat più importanti per la migrazione di numerose specie di uccelli. Le valli fluviali e le aree umide che circondano il fiume sono punti cruciali di sosta e alimentazione per gli uccelli migratori. Tra le zone più rilevanti ci sono il Parco del Delta del Po, la Vallesina di Comacchio e la Riserva naturale delle Valli di Comacchio.
- **Appennino Tosco-Emiliano:** durante la migrazione, alcuni uccelli seguono le valli interne dell'Appennino per attraversare la catena montuosa. Le rotte appenniniche, tra cui quelle che attraversano il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e il Parco dei Nebrodi, sono utilizzate da specie come aquile e falchi.
- **Zone umide e paludi interne:** le paludi, le zone umide e i laghi dell'Emilia-Romagna, sono anche importanti rotte di migrazione per gli uccelli acquatici e per gli uccelli che cercano rifugi durante il lungo viaggio.
- **Rotte migratorie per il sud-est dell'Europa:** molti uccelli che si spostano dall'Europa centrale verso l'Africa passano attraverso l'Emilia-Romagna, spesso costeggiando la pianura padana. Le aree agricole, i campi e le zone naturali come la Riserva Naturale Orientata Salse di Nirano sono utilizzate da molte specie durante la migrazione autunnale e primaverile.

In relazione allo Studio citato, "Effect of Photovoltaic Installations on Terrestrial Insects in Agricultural Landscapes" (2024), si ritiene che lo stesso non possa essere considerato rappresentativo per il progetto in esame in quanto basato su impianti fotovoltaici classici, la cui distanza media tra file di pannelli degli impianti considerati è pari a 4,8 m. L'impianto in progetto, agrivoltaico, non è inquadrabile come un tradizionale impianto fotovoltaico in cui la distanza tra le file risulta più limitata, in quanto le file parallele dei moduli fotovoltaici sono spaziate tra loro con una distanza interassiale di 12 m al fine di consentire lo svolgimento dell'attività agricola.

Si ritiene inoltre non corretto associare all'impianto in esame l'osservazione dedotta dallo Studio citato secondo cui

"le superfici fotovoltaiche causano una drastica alterazione del comportamento degli insetti, con effetti a cascata su uccelli insettivori e sistemi agricoli. La ricerca rileva, con metodi di telerilevamento e modellazione spaziale, un effetto negativo sulla distribuzione di pollinatori e predatori naturali".

Infatti, considerando che il progetto in esame è un agrivoltaico, e che è anche prevista la semina di specie mellifere nella fascia di rispetto del canale, lo stesso studio citato dal Sig. Roberto Baldisserotto riporta che *"una gestione ecologicamente corretta, inclusa la creazione di habitat favorevoli agli impollinatori nei parchi solari, può persino avere effetti positivi, aumentando la diversità dei fiori, l'abbondanza e la diversità degli impollinatori (Walston et al., 2024)".*

3. Mancata compatibilità con la destinazione agricola dei suoli, concentrazione non sostenibile e assenza di garanzie finanziarie per lo smantellamento

Il progetto interessa suoli agricoli fertili, potenzialmente irrigui, in aree a vocazione zootecnica e cerealicola. Non è fornita alcuna dimostrazione della reale compatibilità agricola del progetto (assenza di piani colturali, prove agronomiche, accordi con aziende agricole).

La ValSAT non dimostra il rispetto del limite del 2% della SAU comunale destinabile a fotovoltaico ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera c) della L.R. Emilia-Romagna 16/2015, considerando anche gli impianti già autorizzati o in fase di valutazione nei comuni di Argenta e Portomaggiore.

Pur non potendosi affermare in questa sede il superamento oggettivo della soglia del 2% della SAU, si evidenzia che una porzione significativa della SAU del Comune di Argenta risulta inclusa all'interno di aree soggette a vincoli paesaggistici, ambientali e naturalistici (aree umide, ZPS, corridoi ecologici), e dunque non effettivamente utilizzabile. Ne consegue che l'impatto territoriale reale degli impianti si concentra su una quota limitata e vulnerabile del territorio agricolo residuo, determinando un evidente squilibrio nell'uso del suolo e un'alterazione sistemica del paesaggio agrario.

Inoltre, non risulta documentata la presentazione delle dovute fidejussioni bancarie a garanzia del decommissioning finale dell'impianto, ovvero delle operazioni di dismissione e smantellamento delle strutture a fine ciclo di vita, come richiesto dalle normative vigenti in materia di impianti industriali su suolo agricolo. Tale mancanza compromette seriamente la sostenibilità ambientale e finanziaria del progetto nel lungo termine.

Si richiede di respingere la proposta di variante urbanistica e bloccare l'iter autorizzativo in assenza di verifica della soglia SAU, del rispetto dei vincoli e della presentazione delle garanzie fidejussorie per il ripristino ambientale post-operativo.

- a. La compatibilità degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (quali opere considerate *ex lege* di pubblica utilità indifferibili ed urgenti) con la destinazione agricola è stata sancita in primis dal D.lgs n. 387/2003 e s.m.i. e ripresa successivamente dal D.lgs. 5 novembre 2024, n. 190. Il legislatore ha, infatti, inteso normare, a livello primario, tale compatibilità proprio allo scopo di valorizzare la diffusione di tale tipologia di impianti anche in tali tipologie di aree. A ciò si aggiunga che il progetto *de quo* è di tipo agrivoltaico e, per propria conformazione e caratteristiche, consente lo svolgimento di attività agricola sinergicamente all'attività di produzione di energia elettrica.
- b. Il richiamo alla Legge Regionale 16/2015 che conterrebbe il riferimento ad un asserito limite della SAU appare del tutto erroneo. Difatti, la normativa richiamata non contiene alcun riferimento alla limitazione indicata (trattasi di normativa sull'economia circolare) e, inoltre, tale preclusione vincolistica non risulta altresì imposta da alcuna previsione di carattere prescrittivo. Il Sig. Baldisserotto ha fornito una rettifica rispetto alla normativa citata, con riferimento alle Integrazioni alle Osservazioni da lui presentate in data 11/08/2025, ma non rispetto alle Osservazioni originarie. Si assume che tale rettifica sia da applicare anche al punto in oggetto, senza tuttavia modificare la sostanza di quanto già espresso nella precedente risposta.
- c. La presentazione di una fidejussione/garanzia in favore dell'Ente è prevista solo successivamente alla conclusione dell'iter autorizzativo e, specificamente, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto. L'importo della garanzia sarà determinato in via generale dall'Amministrazione competente in relazione alla normativa applicabile e in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino.

4. Necessità di applicazione del principio di precauzione, della clausola di salvaguardia e della sentenza Dumont

Alla luce dell'elevato valore ambientale delle zone umide prossime all'impianto e della potenziale compromissione della rete Natura 2000, si richiede l'applicazione del principio di precauzione, sancito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (art. 191 TFUE), e ribadito dalla giurisprudenza europea in materia ambientale.

In particolare, si richiama la sentenza C-290/15 della Corte di Giustizia UE (D'Oultremont), che impone una valutazione strategica degli effetti ambientali anche per strumenti normativi che, in apparenza, regolano

singoli progetti. Questa giurisprudenza obbliga a considerare il progetto nel quadro più ampio delle trasformazioni territoriali in atto, specie se insistono su ecosistemi fragili o strategici.

Qualora il Ministero dell'Ambiente (MASE) riconosca – come risulta verosimile – un impatto significativo dell'impianto sull'ecosistema umido e sulle rotte migratorie dell'avifauna, si invoca l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dagli strumenti comunitari di tutela (Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva Uccelli 2009/147/CE), che impone la rinuncia al progetto o una sua radicale revisione.

La richiesta non risulta applicabile poiché non sono presenti impatti significativi sulle aree tutelate ai sensi della direttiva Natura 2000; l'ente competente con propria nota ha ritenuto, infatti, non necessaria l'espletamento della VINCA proprio perché dalla realizzazione dell'impianto non derivano impatti significativi.

In considerazione di quanto sopra rappresentato è di tutta evidenza come la richiesta formulata con tali osservazioni, ossia quella di sospendere il procedimento di VIA, attivare la VAS e la VINCA e rigettare l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica debbano essere integralmente rigettate in quanto destituite di ogni fondamento fattuale prima ancora che giuridico.

3. Riscontro a Integrazioni e relativa Rettifica del Sig. Roberto Baldisserotto- Osservazioni 2

Con riferimento alle Osservazioni n. 2, Integrazioni alle Osservazioni formulate dal Sig. Roberto Baldisserotto e alla relativa Rettifica parziale alle Integrazioni trasmesse ad ARPAE in data 11/08/2025 (Prot. PR.0144759.E e Prot 0144763.E (pubblicato su web come PG.2025.781010), si fornisce di seguito il riscontro puntuale.

1. Violazione dell'art. 6(3) Direttiva Habitat e Sentenza C-127/02 Waddenzee

La Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) allegata non ha dimostrato, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, l'assenza di effetti negativi sui siti Natura 2000 limitrofi (ZPS IT4060008 "Valli di Argenta" e SIC/ZSC correlate).

La Corte di Giustizia UE (C-127/02 Waddenzee) ha stabilito che, in caso di incertezza scientifica, il progetto deve essere sospeso o negato finché la valutazione non esclude con certezza ogni incidenza negativa sugli obiettivi di conservazione.

Criticità riscontrate:

- Assenza di misurazioni sito-specifiche della polarizzazione ottica (DoLP) dei pannelli e della relativa attrazione avifaunistica.
- Mancata analisi comportamentale con monitoraggi radar/acustici durante i periodi di migrazione e svernamento.
- Esclusione ingiustificata di impatti indiretti (attrazione ottica → collisioni → mortalità).

Richiesta: sospensione dell'iter VIA e integrazione VINCA con indagini polarimetriche e comportamentali in linea con la giurisprudenza e le linee guida UE.

Si ritiene non condivisibile l'asserzione per cui *"la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) allegata non ha dimostrato, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, l'assenza di effetti negativi sui siti Natura 2000 limitrofi (ZPS IT4060008 "Valli di Argenta" e SIC/ZSC correlate)"* e per tanto non applicabile il riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia UE (C-127/02 Waddenze).

La VINCA ha di fatto basato le proprie conclusioni su molteplici studi referenziati che affrontano il tema degli impatti potenziali di impianti fotovoltaici sulla componente fauna, in particolare avifauna.

Tra le criticità segnalate, secondo il parere ricevuto, l'assenza di misurazioni sito-specifiche della polarizzazione ottica (DoLP) dei pannelli e della conseguente potenziale attrazione dell'avifauna, così come la mancata analisi comportamentale mediante monitoraggi radar/acustici nei periodi di migrazione e svernamento, devono essere considerate piuttosto misure da prevedere qualora la Valutazione di Incidenza evidenziasse potenziali effetti negativi significativi, circostanza che in questo caso non si è verificata.

La Valutazione di Incidenza, per ciascuna delle categorie di fauna potenzialmente presenti, ha valutato la significatività delle incidenze, ritenendo le stesse non significative.

A tal proposito, si evidenzia che, con nota pervenuta dal Settore Aree protette. Foreste e sviluppo zone montane Aree biodiversità, relativamente al parere su VINCA, è stata ritenuta non necessaria l'esecuzione della Valutazione di incidenza ambientale; pertanto, anche l'ente competente di suddette valutazioni ha ritenuto non significativi gli impatti dovuti dal progetto in esame, considerando anche che tutte le opere non interferiscono con tali aree tutelate.

In relazione all'osservazione relativa alla supposta *"Esclusione ingiustificata di impatti indiretti (attrazione ottica → collisioni → mortalità)"*, si ritiene che tale osservazione sia destituita di ogni fondamento in quanto la Valutazione di Incidenza ha preso in considerazione come potenziali impatti (valutati come diretti e indiretti) i seguenti:

- Rischio di collisione (Uccelli, chirotteri),
- Inquinamento (Uccelli),
- Effetto Lago (Uccelli),

- Inquinamento derivante da PLP (Invertebrati).

Per tali impatti, sulla base della bibliografia specializzata considerata come riferimento, è stata valutata l'incidenza sui raggruppamenti faunistici presenti.

A dimostrazione ulteriore che la VINCA abbia considerato gli impatti diretti e indiretti (attrazione ottica, collisioni, mortalità), sono state riportate le seguenti misure progettuali di mitigazione:

- al fine di ridurre l'incidenza del progetto, derivante dal disturbo causato dalla PLP, su specie di insetti poliarotattici, sarà favorita la scelta di utilizzare moduli fotovoltaici con vetro antiriflesso che ridurranno al minimo l'effetto di riflessione e quello di polarizzazione;
- per evitare il disturbo del volo di uccelli e chiropteri, soprattutto nelle ore notturne, il progetto in esame non prevede alcuna illuminazione durante il periodo notturno ad eccezione delle sporadiche situazioni in cui saranno necessarie delle manutenzioni o in caso di emergenza.

2. Evidenze recenti – Studio CEC-500-2024-055 (“Lake Effect”)

Lo studio commissionato dalla California Energy Commission (giugno 2024) dimostra che: - Moduli FV thin-film e policristallini raggiungono DoLP 35–80%, valori comparabili a quelli di laghi e fiumi.

- Radar-tracking rileva discese frequenti di uccelli verso i campi FV, specie in contesti aridi o prossimi a zone umide.
- Nei siti desertici californiani la mortalità di specie acquatiche è significativamente più alta all'interno degli impianti rispetto alle aree di controllo.
- I coating antiriflesso (ARC) potrebbero mitigare il fenomeno ma richiedono validazione sperimentale.

Nel SIA/VINCA:

- Lo studio non è citato, nonostante la sua rilevanza come best available science.
- Assenza di valutazioni quantitative per specie target della ZPS.- Nessuna analisi di tecnologie alternative a minor DoLP.

Richiesta: aggiornare VINCA includendo analisi polarimetrica reale del sito e valutazione di opzioni ARC e layout mitigativi.

Lo studio citato nell'osservazione, come “Best Available Science”, di fatto non risulta completamente rappresentativo per il progetto in esame in quanto è riferito per lo più ad impianti fotovoltaici di grandi dimensioni ubicati in contesti aridi e desertici della California, e le conclusioni ivi riportate sono per tanto applicabili a tali contesti e poco pertinenti per impianti agro-fotovoltaici. Lo stesso studio evidenzia come, secondo le valutazioni svolte, il contesto paesaggistico sia di fondamentale importanza nella valutazione del potenziale effetto lago, in quanto pannelli solari in paesaggi più umidi potrebbero essere considerati meno attraenti per gli uccelli in volo e causare meno decessi, tuttavia, sarebbe prematuro estendere l'ipotesi dell'effetto lago ad altri tipi di paesaggio, o confutarla, finché non saranno condotti studi comparabili in quel contesto.

Se entriamo nel merito delle conclusioni dello Studio CEC-500-2024-055, si evidenzia che per quanto alcuni dei risultati siano coerenti con le previsioni e i presupposti chiave dell'ipotesi dell'effetto lago, tuttavia, non la confermano in modo definitivo, in quanto il monitoraggio radar-tracking utilizzato, in realtà, ha faticato a distinguere gli uccelli dagli insetti, e ancor più quali specie di uccelli abbiano cambiato rotta di volo attorno agli impianti solari per confermare se fossero queste le specie che hanno evidenziato casi di mortalità; inoltre, i ricercatori non hanno osservato collisioni di uccelli che potessero essere direttamente collegate all'attrazione per i pannelli solari.

Tali conclusioni rendono impossibile poter fare analisi quantitative che abbiano validità per l'impianto in progetto.

Sempre dallo studio CEC-500-2024-055, in relazione alla polarizzazione della luce, si sottolinea che molto resta ancora da scoprire su come gli uccelli rispondano alla luce polarizzata e sull'importanza del contesto paesaggistico nel determinare il comportamento in relazione agli impianti solari. Non è ancora noto quanta polarizzazione sia necessaria per attrarre gli uccelli o di quanta variazione di polarizzazione sia necessaria per inibire l'attrazione e, di conseguenza, ridurre la mortalità aviaria e sostenere le popolazioni di uccelli.

Da questo punto di vista, lo studio avvalorava quanto riportato nella VIncA come misura di mitigazione dell'impatto, ovvero l'utilizzo di moduli fotovoltaici con vetro antiriflesso che ridurrebbero al minimo l'effetto di riflessione e quello di polarizzazione.

In definitiva, lo studio CEC-500-2024-055, per quanto riferibile a tipologie di impianto e contesti completamente differenti dal progetto in esame, conferma in via generale quanto riportato nella VIncA, ovvero che sono indubbi i benefici ambientali dell'energia solare suggerendo metodi per mitigare la polarizzazione della luce dei pannelli e ridurre l'attrazione degli uccelli, quali ad esempio, il rivestimento antiriflesso sui pannelli che può limitarne il grado di polarizzazione.

Non si ritiene necessaria analisi polarimetrica reale, in quanto come confermato dallo studio non sono ad oggi ancora noti i valori di polarizzazione necessari per attrarre gli uccelli o di quanta variazione di polarizzazione sia necessaria per inibirne l'attrazione.

3. Effetti cumulativi – Direttiva 2011/92/UE e sentenza D’Oultremont

Entro 5 km dall’area di progetto risultano impianti FV esistenti o in autorizzazione (VINCA, Tab. 4).

Criticità:

- Analisi cumulativa limitata a intervisibilità e consumo suolo, omettendo la cumulatività su biodiversità e attrazione ottica.
- Assenza di valutazione sinergica con altre infrastrutture (specchi d’acqua artificiali, linee elettriche).

Richiesta: elaborare una valutazione cumulativa integrale su scala sovracomunale (Unione “Valli e Delizie”), comprendente attrazione ottica, rischio di collisione e mortalità.

Come già evidenziato per l’osservazione n. 1, anche tale rilievo risulta destituito di ogni fondamento e lo stesso risulta, invero, piuttosto frutto di una parziale analisi della documentazione e degli elaborati progettuali versati in atti. Al riguardo, basti considerare che anche gli impatti cumulati in riferimento alla biodiversità sono stati trattati (VIncA par. 4.1.3).

Si ribadisce che l’estensione del buffer considerato, pari a 5 km, è stato ritenuto idoneo anche dalla Regione Emilia-Romagna che ha indicato un intorno significativo da 1 km a 5 km.

Si ribadisce in ogni caso che la Regione Emilia-Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane- Aree Biodiversità ha comunque analizzato le valutazioni effettuate ritenendo “non necessaria l’esecuzione della Valutazione di Incidenza ambientale” nel parere pervenuto (2025-07-23 Parere Vinca_agrivoltaico_ALFI-GREEN_FE - Prot. 23/07/2025.0723808.U).

4. Difetto di coerenza con vincoli agricoli – DGR E-R n.214/2023 e atti successivi

Mancata dimostrazione del rispetto del limite comunale del 2 % della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) destinabile a impianti fotovoltaici in area agricola, come previsto dagli indirizzi regionali vigenti (DGR Emilia-Romagna n. 214/2023 e successive modifiche), fermo restando il limite complessivo dell’1 % a livello regionale. Gran parte della SAU di Argenta è indisponibile per vincoli ambientali, concentrando l’impatto sui terreni agricoli residui.

Richiesta: verifica del rispetto della soglia SAU calcolata sulla SAU effettivamente utilizzabile e sospensione dell’iter in caso di superamento.

(Come rettificato dal Sig. Baldisserotto, rispetto alla formulazione “Difetto di coerenza con vincoli agricoli – L.R. Emilia-Romagna 16/2015

Mancata dimostrazione del rispetto del limite del 2% SAU comunale per impianti FV (art.20, c. 1, lett. c).

Gran parte della SAU di Argenta è indisponibile per vincoli ambientali, concentrando l’impatto sui terreni agricoli residui.

Richiesta: verifica del rispetto della soglia SAU calcolata sulla SAU effettivamente utilizzabile e sospensione dell’iter in caso di superamento.”)

Come già osservato in precedenza, non vi è evidenza di alcun provvedimento cogente che imponga il rispetto della asserita limitazione dell'osservante né lo stesso è rinvenibile nei provvedimenti richiamati.

5. Assenza di garanzie finanziarie per il decommissioning

Non risultano depositate fideiussioni a copertura delle operazioni di smantellamento a fine ciclo di vita.

Richiesta: subordinare l'eventuale autorizzazione alla presentazione di garanzie fideiussorie vincolanti e indicizzate.

Come già evidenziato nel riscontro al punto 3.c) dell'Osservazione 1), la presentazione di una fidejussione/garanzia in favore dell'Ente è prevista solo successivamente alla conclusione dell'iter autorizzativi e, specificamente, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto. L'importo della garanzia sarà determinato in via generale dall'Amministrazione competente in relazione alla normativa applicabile e in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, è di tutta evidenza come la richiesta formulata con tali osservazioni, ossia quella di sospendere il procedimento di VIA/VINCA, richiedere integrazioni piuttosto che prevedere specifiche prescrizioni debbano essere integralmente rigettate in quanto destituite di ogni fondamento fattuale prima ancora che giuridico.

4. Riscontro a Nota di TerrArgenta APS - Osservazioni 3

Con riferimento alle Osservazioni n. 3, formulate da TerrArgenta APS e trasmesse ad ARPAE con PEC del 18/08/2025 Prot. PG2025.0147385 (pubblicate sul web come Prot. PG.2025.794535), si fornisce di seguito il riscontro puntuale.

1. SIA paragrafo 11.1 "effetti cumulativi"

"Come è evidente dalle tabelle precedenti, il potenziale contributo, nell'ipotesi che vengano realizzati tutti gli impianti in progetto (compreso Alfi Green S.r.l. esteso circa 43 ha) è un % molto bassa (5,2 %) rapportata all'intero buffer considerato ed inferiore al 10 %.

Analogamente considerando nel calcolo, con un approccio estremamente cautelativo, anche gli impianti immediatamente vicini al buffer di 5 km si ottiene sempre un % molto bassa rapportata all'intero buffer ed inferiore al 10 %, come è evidente nella successiva tabella"

Le valutazioni sull'impatto cumulato dell'opera in progetto sono fatte considerando un buffer variabile di circa 5 Km intorno all'impianto e prendendo come dato di fatto che tali percentuali, variabili dal 5,2 % al 10 % (spostando leggermente l'area di interesse), siano basse e poco significative. Come evidenziato anche nella DGR 13056 sopra richiamata, si osserva che tali valori di occupazione di suolo non sono affatto trascurabili in quanto *"Si evidenzia inoltre che, rapportando i dati relativi alla superficie lorda occupata dagli impianti fotovoltaici a terra con la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale di Argenta, allo stato attuale si determina una percentuale pari a 3,0665%, dato significativamente superiore rispetto a quanto indicato dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 125/2023, che ha introdotto il monitoraggio della quantità di SAU regionale interessata dagli impianti fotovoltaici o agrivoltaici, la quale stabilisce che la Giunta Regionale dovrà rivedere tali disposizioni al raggiungimento dell'incidenza dell'1% della SAU regionale..."*

Il SIA si limita ad un calcolo % dell'occupazione di suolo, senza tenere conto di quanto questa percentuale inciderà sulla percezione paesaggistica del territorio e su ciò che comporterà in termini di vivibilità delle persone, perdita del valore immobiliare dell'abitato e conseguenze sull'ambiente naturale che, per quanto antropizzato dalla storia agricola del territorio, esiste e va tutelato.

- a. In merito al consumo/occupazione di suolo la giurisprudenza amministrativa ha già avuto, più volte (cfr. ex multis sentenza del Consiglio di Stato n. 8029/2023) modo di chiarire che è errato imputare il consumo di suolo o una sottrazione definitiva delle superfici agricole agli impianti agrivoltaici in quanto la loro finalità è proprio quella di coniugare la produzione di energia rinnovabile con la continuazione delle attività agricole; infatti l'impianto agrivoltaico diversamente dagli impianti a terra tradizionali non determina una marginalizzazione o esclusione dell'uso agricolo del fondo, ma anzi consente la prosecuzione delle coltivazioni. Nel caso specifico, non si ritiene corretto considerare il contributo degli impianti agrivoltaici rispetto all'incidenza sulla S.A.U. poiché, come sancito dalla giurisprudenza, tali tipologie di impianto non determinano, infatti, una sottrazione del suolo all'attività agricola. In merito alla Deliberazione Assembleare n. 125 del 23 maggio 2023 recante *"Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio. (Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023)*, ci si limita a richiamare, in via dirimente, l'orientamento già fatto proprio dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n.466/2025) con il quale è stata ribadita l'illegittimità di disposizioni di carattere regionale impositive di limitazioni più stringenti a quelle stabilite dalla legislazione nazionale in merito alla localizzabilità di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Si faccia inoltre riferimento alle ulteriori considerazioni espresse nel Documento di Risposta alle Richieste di Integrazioni Arpae sull'argomento
- b. Non trova rispondenza documentale e giuridica l'osservazione per cui *"Il SIA si limita ad un calcolo % dell'occupazione di suolo, senza tenere conto di quanto questa percentuale inciderà sulla percezione paesaggistica del territorio e su ciò che comporterà in termini di vivibilità delle persone, perdita del valore immobiliare dell'abitato e conseguenze sull'ambiente naturale che, per quanto antropizzato dalla storia agricola del territorio, esiste e va tutelato..."*. Nello Studio di Impatto ambientale sono stati, infatti, valutati gli impatti cumulativi, non solo in termini di occupazione del suolo, ma anche in termini di percezione paesaggistica, come evincibile dalle relative mappe di intervisibilità prodotte che rappresentano l'effetto cumulato in termini di visibilità di tutte le iniziative considerate, nel buffer di riferimento. Sono stati inoltre considerati gli impatti cumulati sulla componente "biodiversità" e rappresentati nella relazione

per la VInCA. Tale Relazione, come già detto in precedenza, è stata valutata dall'ente competente che ha ritenuto non necessaria l'espletamento della VInCA proprio perché non sussistono impatti significativi negativi.

In merito alla "vivibilità", è stato approfondito l'aspetto della salute pubblica, eseguendo delle simulazioni sui potenziali impatti derivanti dall'esercizio e dalla fase di realizzazione dell'impianto sulla componente rumore; in questo caso non è stato valutato l'impatto cumulato con altre iniziative poiché, per tipologia di sorgenti, l'effetto è circoscritto a circa 500 m dalle sorgenti stesse (tutte interne al perimetro di impianto) mentre le distanze con altre iniziative esistenti e/o future è tale che può essere ragionevolmente escluso un contributo sull'effetto cumulato.

2. Allegato 5 "Relazione paesaggistica"

Le simulazioni eseguite con le mappe di intervisibilità cumulate mettono in evidenza che quella zona del territorio subirà oggettivamente gli effetti della trasformazione della percezione visiva del paesaggio. Le misure di mitigazione previste contemplano unicamente essenze a basso e medio fusto che, in un territorio completamente piatto come quello della pianura ferrarese, non garantiranno alcun mascheramento se non nel lungo periodo (forse a fine vita dell'impianto stesso?) e consolideranno altresì la distorta percezione visiva di un territorio che da agricolo, assumerà invece caratteristiche di tipo industriale con le conseguenze già sopra richiamate.

Le valutazioni fatte sull'impatto paesaggistico del progetto si basano su questo assunto più volte ripetuto nei documenti progettuali *"In merito alla modificazione dell'aspetto visuale e percettivo, l'impianto si inserirà in un contesto tipicamente rurale e in cui le attività svolte sono direttamente connesse all'agricoltura e alla zootecnica. Nell'ultimo decennio tali paesaggi hanno avuto familiarità con iniziative a vocazione energetica, come gli impianti fotovoltaici, che sono stati introdotti dapprima a servizio delle aziende agricole, e successivamente, con dimensioni maggiori, sottoforma di veri e propri parchi solari.*

È certamente vero che negli ultimi anni le tecnologie legate alle fonti rinnovabili hanno assunto una "percezione familiare" sul territorio, ma questo non significa che esse debbano diventare la "normalità" e che debbano soppiantare la normale vocazione agricola della nostra pianura ferrarese. Con vocazione non si vuole qui alludere solo alla sua produttività economica (apparentemente non modificata da questi progetti in termini di produzione agraria) ma a tutto ciò che il paesaggio agricolo porta con sé anche in termini di qualità della vita delle persone e di economia locale correlata al mondo rurale stesso (es. turismo lento).

I presupposti per cui "l'abitudine a vedere sul proprio territorio impianti di questo tipo dovrebbe rendere meno impattante la loro realizzazione", non possono giustificare l'assalto a un solo territorio orograficamente favorevole a queste progettualità e che finisce così per sostenere tutte le conseguenze della vicinanza con la cabina RTN di progetto.

- a. Per quanto riguarda le opere di mitigazione, le valutazioni sono state eseguite con essenze con caratteristiche (nelle geometrie e nella disposizione) tali da poter mascherare, a pieno sviluppo, le opere in progetto; la valutazione è stata eseguita con una simulazione in ambiente GIS ponendo tali elementi come ostacoli, utilizzando come base il DTM regionale. Le zone di visibilità ottenute sono dunque il frutto di un puro calcolo matematico del software GIS che ragionevolmente riproduce l'effetto finale di tale barriera visiva.
- b. La presenza di una pluralità di impianti da fonti rinnovabili non appare, obiettivamente, un elemento critico né indicativo di una saturazione del territorio, anche considerando che gli interventi interesseranno porzioni non contigue e spazialmente separate da ampie fasce di terreni agricoli, preservando così la continuità e la funzionalità del paesaggio rurale. Tale valutazione risulta ancor più significativa alla luce del recente insediamento della nuova stazione elettrica, infrastruttura pubblica autorizzata che fisiologicamente favorisce la concentrazione delle iniziative energetiche nell'area e genera benefici indiretti per l'intero sistema, quali la riduzione delle distanze tra punti di produzione e rete, una maggiore efficienza delle connessioni e un utilizzo più razionale delle infrastrutture esistenti.

3. Sia paragrafo 12 “Sintesi degli impatti attesi”

Per questione di semplicità si riprende questo paragrafo del SIA che fa sintesi del bilancio complessivo dell'opera. Tale paragrafo è rappresentativo della superficialità con cui sono stati valutati gli impatti dell'opera sul territorio.

- Sistema antropico – Salute pubblica *“Nel lungo periodo sono inoltre da attendersi dei benefici ambientali derivanti dal progetto, espressi in termini di emissioni di inquinanti evitate (CO₂) direttamente correlate con una migliore qualità dell'aria e con un'incidenza diretta sulla salute pubblica”*. Questi indubbi benefici derivanti dalla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili rappresentano effetti su larga scala. In un'ottica più concreta, il SIA dovrebbe invece concentrarsi sulle ricadute locali, con specifico riferimento alla saturazione del territorio interessato, che, nel bilancio complessivo, evidenzia una netta prevalenza di effetti negativi diretti rispetto ai benefici indiretti. Va altresì sottolineato che, trattandosi di un'area rurale a coltura intensiva ed estensiva, essa apporta già un contributo positivo alla riduzione degli inquinanti attraverso la fotosintesi clorofilliana, con l'assorbimento di CO₂ dall'atmosfera ed il rilascio di ossigeno, fattori che concorrono a mitigare l'effetto serra e a migliorare la qualità dell'aria. Le colture estensive, nella loro fase vegetativa, agiscono come filtri naturali, intrappolando particelle inquinanti come il particolato fine (PM₁₀ e PM_{2.5}). E' innegabile che l'azione clorofilliana, su un'ampia superficie agricola, si traduca in un effetto ambientale positivo di rilievo, tanto più considerando la vicinanza (circa 260 mt) alla strada SP 48 “via Argine Marino” - di nome e di fatto - interessata da un traffico costante e continuativo di mezzi pesanti asserviti ad attività produttive, anche fortemente impattanti, che utilizzano tale viabilità come unico accesso disponibile.
- Sistema antropico – Aspetti demografici e socio-economici *“Globalmente, l'impatto sul sistema economico dell'area è da ritenersi positivo sia nella fase di cantiere/commissioning che nella fase di esercizio, in relazione alle ricadute occupazionali e sociali (legate all'utilizzo di una fonte di produzione energetica rinnovabile) che il progetto comporta. Nel lungo periodo sono inoltre da attendersi dei benefici ambientali derivanti dal progetto, espresse in termini di emissioni di inquinanti evitate (CO₂, NO_x e SO₂) per non aver impiegato combustibili fossili e il conseguente risparmio di combustibile.”* Le argomentazioni di carattere generale non si traducono in vantaggi locali tangibili né tantomeno affrontano le ricadute socio-economiche. Per le zone rientranti nel soprarichiamato buffer variabile di circa 5 Km intorno all'impianto, l'installazione di un'ampia superficie di pannelli è destinata a produrre, già nel breve/medio periodo, deprezzamento delle abitazioni e conseguente calo demografico. Ne deriverebbe anche l'azzeramento degli sforzi sul turismo lento, poiché la perdita del paesaggio rurale comprometterebbe l'attrattività dell'area. Si tratta di elementi inaccettabili per un territorio che, invece, necessita di accrescere la propria capacità attrattiva e di preservare l'integrità paesaggistica e ambientale come risorsa strategica, non solo per la coesione sociale e il benessere della comunità residente, ma anche per la competitività economica di lungo periodo. Biodiversità – flora fauna ed ecosistema *“L'impatto sulla componente è da ritenersi non significativo nella fase di cantiere/commissioning; il potenziale disturbo e allontanamento della fauna risulterà temporaneo.*

È da ritenersi positivo l'impatto in fase di esercizio, in relazione all'utilizzo dello stesso per attività agricole, nonché alla realizzazione delle fasce di mitigazione perimetrale che possono essere utilizzate come rifugio per l'avifauna o per i mammiferi più piccoli o per gli insetti contribuendo al sostentamento della biodiversità.

Se si osserva l'impianto in sé, senza guardare il contesto di trasformazione in corso, non si mette in discussione che le siepi previste a mitigazione possano avere un beneficio in termini di apporto di biodiversità strettamente locale. Va tuttavia considerato che l'area interessata ospita specie di pregio quali grillai, barbagianni, civette, numerose specie di aironi e la ghiandaia marina, la cui presenza testimonia l'elevato valore ecologico dell'habitat attuale. Ma se, al contrario, si allarga l'orizzonte di valutazione ampliando o spostando il buffer preso in esame nel SIA, quello a cui si assiste è un intenso fenomeno di frammentazione degli habitat. La fauna non potrà più muoversi liberamente sui terreni interessati: le piccole aperture intercalari previste tra i chilometri di recinzioni non garantiranno la continuità degli spostamenti come avviene oggi, e non è possibile prevedere con certezza le ricadute di tale frammentazione sulle dinamiche di popolazione di fauna e microfauna. A ciò si aggiunge l'effetto cumulativo derivante dalla presenza di più impianti, che inciderà sulle rotte migratorie che attraversano intensamente il territorio argentino, anche per la vicinanza di aree naturali di rilevante

importanza quali la Stazione n.6 del Parco del Delta del Po e la ZPS Valle del Mezzano. Tali effetti potranno essere pienamente valutati solo a posteriori e, con ogni probabilità, non produrranno un impatto “positivo”, come invece superficialmente riportato nel SIA.

- Suolo e sottosuolo – Uso del suolo *“Nel complesso, l'impatto è da ritenersi non significativo permettendo una sinergia tra produzione agricola ed energetica nel medesimo sito”.*

Posto che il SIA, in relazione all'uso del suolo, dovrebbe trattare in maniera esaustiva i temi legati alla sua trasformazione nel tempo, e ammettendo pure che questo assunto possa essere un elemento di valore a sostegno dello sviluppo dell'agrigvoltaico, ci si interroga sul reale fondamento di questa tesi. L'agrigvoltaico rappresenta infatti una tecnologia recente, tuttora oggetto di studi e valutazioni. Ad oggi non esistono evidenze scientifiche su larga scala che dimostrino in modo inequivocabile una reale sinergia tra la produzione di energia (certa) e la contestuale redditività agricola dei terreni (incerta). Ciò premesso, prima di destinare in maniera estesa e definitiva un territorio a questa tecnologia, si ritiene doveroso che l'Autorità competente applichi il principio di precauzione, introducendo almeno un limite preventivo, al fine di evitare che la trasformazione del suolo diventi irreversibile. Tale prudenza appare tanto più necessaria in considerazione delle motivazioni già espresse in precedenza.

- Paesaggio, Patrimonio culturale e beni materiali *“Nel complesso, l'inserimento paesaggistico dell'impianto in progetto, considerando anche le opere di mitigazione previste, risulta compatibile con il contesto attuale di riferimento, e l'impatto generato in fase di esercizio sulla componente ambientale in oggetto è da ritenersi non significativo”*

Come già ampiamente argomentato nei punti precedenti, si ritiene tale valutazione svilente e riduttiva rispetto al reale valore del territorio e alle istanze della popolazione locale. Dichiarare che l'impatto sia “non significativo” significa, di fatto, minimizzare trasformazioni che avranno effetti duraturi e difficilmente reversibili sulla percezione paesaggistica, sull'identità culturale e sul tessuto sociale del luogo.

- Ambiente fisico – campi elettrici e magnetici *“Nelle immediate vicinanze delle aree di intervento non sono presenti né aree sensibili ai fini del DPCM 8/7/03, quali aree di gioco per l'infanzia, né ambienti abitativi, ambienti scolastici e ambienti soggetti a permanenze non inferiori a 4 ore. Le fasce di rispetto calcolate in sede di Progetto mostrano come nessuno dei luoghi sensibili di cui al DPCM 8 luglio 2003 ricada all'interno delle stesse pertanto l'impianto risulta conforme ai limiti di legge. L'impatto sulla componente è da ritenersi non significativo”*

Nella valutazione degli impatti cumulativi, si ritiene indispensabile che il progetto analizzi anche possibili interferenze con altri impianti esistenti o previsti, considerando che quasi tutti sono diretti alla medesima cabina di connessione e che, verosimilmente, i cavidotti correranno in parallelo, transitando in alcuni tratti anche in prossimità delle abitazioni. Appare quindi legittimo, oltre che necessario, interrogarsi sugli effetti derivanti dalla cumulabilità dei campi elettromagnetici generati da tutte queste infrastrutture, effetti che non possono essere ritenuti trascurabili e che richiedono un'analisi specifica, completa e preventiva, a garanzia della tutela della salute pubblica e della conformità alle normative vigenti.

Le osservazioni di TerreArgenta APS fanno riferimento ad una sintesi dei principali impatti attesi estrapolati dalle puntuali valutazioni presenti nei paragrafi precedenti (par.8,10), a tal riguardo si specifica che:

- a. in merito alla *Salute pubblica* le osservazioni si concentrano sulla sola tabella di sintesi (tab.77 del SIA) in cui è stato riportato il principale beneficio ambientale apportato dall'impianto di riduzione di emissioni di inquinanti, che come correttamente osservato agisce in una scala globale; tuttavia, da una lettura più approfondita dell'intero documento SIA, sono state valutati gli impatti sulla popolazione derivanti dal Rumore e dai Campi Elettromagnetici (par. 10.1.1) strettamente correlate con la salute pubblica dei potenziali ricettori presenti. Inoltre, in merito a quanto riportato *“il SIA dovrebbe invece concentrarsi sulle ricadute locali, con specifico riferimento alla saturazione del territorio interessato, che, nel bilancio complessivo, evidenzia una netta prevalenza di effetti negativi diretti rispetto ai benefici indiretti”* tale affermazione risulta molto generica e non del tutto argomentata; non è ben chiaro, infatti, a quali ulteriori effetti sulla salute pubblica si faccia riferimento nell'osservazione.

- b. Relativamente agli *aspetti socioeconomici* non si ritiene corretto quanto affermato nelle poiché le ricadute socioeconomiche sono state ampiamente analizzate nel par.8.5 *Analisi delle ricadute sociali, occupazionali ed economiche* del SIA; tra queste si possono annoverare le principali che si traducono in vantaggi locali e tangibili:
- (I) misure compensative a favore delle amministrazioni locali che possono essere utilizzati per migliorare le infrastrutture esistenti o comunque investiti in progetti di interesse pubblico;
 - (II) Utilizzo di manodopera o comunque di fornitori locali durante la fase di realizzazione dell'impianto, determinando un apporto di risorse economiche nell'area;
 - (III) Impiego di personale locale, durante la fase di esercizio, per l'implementazione del piano colturale e per la manutenzione della fascia di mitigazione locale;
 - (IV) Impiego di personale locale, durante la fase di esercizio, per la manutenzione dell'impianto, generando competenze che possono essere eventualmente valorizzate e riutilizzate altrove, determinando comunque un apporto di risorse economiche nell'area;
 - (V) Acquisto di beni e servizi localmente per il mantenimento della struttura.
- c. Relativamente al tema del presunto "deprezzamento immobiliare", è opportuno precisare che la letteratura tecnica e gli studi disponibili non evidenziano una diretta correlazione diretta tra impianti fotovoltaici o agrivoltaici e una diminuzione del valore degli immobili. Gli effetti, laddove presenti, risultano generalmente contenuti e limitati ai soli fabbricati immediatamente contigui all'intervento, mentre non si riscontrano impatti significativi sul patrimonio edilizio a distanze maggiori. In ogni caso, si tratta di fenomeni che vanno valutati puntualmente, considerando il contesto reale in cui l'impianto si inserisce.

Nel caso specifico dell'area di Bandissolo, l'analisi territoriale evidenzia che l'intorno già oggi presenta, nel raggio di circa 1 km, diversi elementi che possono influire sul valore immobiliare in misura ben più rilevante rispetto alla presenza di un impianto agrivoltaico, quali:

- una ex discarica, oggi riconvertita a polo di gestione rifiuti, situata a nord;
- una stazione elettrica in via Vanzume, a est;
- la zona produttiva/artigianale della frazione, in direzione sud-est.

La presenza consolidata di tali infrastrutture costituisce già di per sé un fattore di pressione sul paesaggio. In questo contesto, l'inserimento di un impianto agrivoltaico, caratterizzato da limitata percezione visiva, assenza di traffico veicolare pesante, assenza di emissioni in atmosfera, non comporterà un ulteriore deprezzamento, soprattutto se confrontato con gli elementi detrattori già presenti. Le misure di mitigazione previste — fasce verdi, arretramenti, schermature paesaggistiche — contribuiranno ulteriormente a ridurre la visibilità dell'impianto, rendendolo meno impattante rispetto alle infrastrutture esistenti.

Non si ritiene si possa correlare in questo contesto, in maniera del tutto arbitraria, il fenomeno del calo demografico derivante dalla presenza di iniziative di questo tipo, fenomeno che in base ai dati disponibili di ISTAT comunali di Argenta è già in atto da almeno dieci anni, molto prima quindi del proliferare in questi territori di impianti a fonti rinnovabili; i dati della popolazione residente sono infatti in riduzione dal 2010 passando da 22.600 abitanti a circa 21.000 nell'anno 2022. Al contrario, le ricadute occupazionali attese con creazione di posti di lavoro qualificato in loco, sia nel breve che nel lungo periodo, concorreranno a stabilizzare, seppur in maniera limitata, il dato demografico creando attrattiva occupazionale locale.

- d. In merito *Biodiversità* lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) di fatto riporta l'elenco e la descrizione delle specie di avifauna e non solo di Interesse Comunitario presenti nei Siti della Rete Natura 2000 più prossimi al progetto in esame. In relazione al potenziale effetto cumulo, si riporta quanto già scritto nella VIncA ovvero che nell'areale considerato di 5 km, attualmente sono presenti solo n.3 impianti fotovoltaici esistenti di limitate dimensioni e a distanza minima di 600 m, mentre sono in fase autorizzativa n.12 impianti fotovoltaici di dimensioni comparabili con quelle dell'impianto in progetto.

Considerando come tutti gli impianti in progetto risultano, attualmente, o già autorizzati o in uno stato autorizzativo più avanzato rispetto al progetto in esame, non si prospettano, ragionevolmente, sovrapposizioni nella fase di cantiere. Non sono pertanto prevedibili effetti di cumulo in fase di cantiere.

Per quanto concerne la fase di esercizio, le aperture previste lungo la recinzione del progetto sono da considerarsi buona prassi applicata e riconosciuta che permette alla microfauna vertebrata e non di muoversi liberamente all'interno dell'area prevista dal progetto, che è giusto ribadire, si inserisce in un contesto agricolo e ben al di fuori dai Siti Rete Natura 2000 o da altre aree naturali protette.

Pur considerando gli impianti autorizzati ed in progetto, in funzione della distanza e dell'estensione, non si ravvisa un incremento della significatività dei potenziali impatti, in particolare per la fauna, legati alla perdita/frammentazione dell'habitat, al rischio collisione, all'effetto barriera e all'inquinamento, in considerazione di quanto già esposto in precedenza.

- e. Relativamente al *suolo e sottosuolo* nel SIA si ritiene siano stati trattati in maniera esaustiva gli aspetti legati agli impatti sul suolo e di conseguenza la sua trasformazione durante le varie fasi del progetto; nei paragrafi 8.2.4 e 10.1.3 è stata descritta in maniera dettagliata la logistica delle aree destinate alla cantierizzazione nonché gli opportuni accorgimenti per ridurre il rischio di potenziali contaminazioni, nei paragrafi 8.4.1 e 10.1.3 sono stati invece riportati tutti i parametri significativi relativi all'utilizzo di dette aree durante la fase di esercizio, differenziando quelle destinate all'attività agricola da quelle che saranno occupate dalle opere di mitigazione.

Per quanto riguarda la tecnologia dell'agrivoltaico, sebbene questa sia recente, tutti gli aspetti e i parametri che lo definiscono tale, la produttività energetica e agricola, sono comunque disciplinati dalle "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici" pubblicate dal MITE il 27 giugno 2022, e successivamente integrate e recepite dal Decreto Ministeriale 436/2023 (Decreto Agrivoltaico). Alla luce di ciò non si ritiene condivisibile l'assunto di considerare dubbia tale tecnologia che comunque, come già evidenziato è legiferata da Decreti Nazionali.

- f. In merito al *Paesaggio, Patrimonio culturale e beni materiali* un impianto agrivoltaico, proprio per caratteristiche intrinseche, non può essere inserito in contesti diversi da quello agricolo e per tale motivo vengono previste idonee opere di mitigazione per migliorare l'inserimento nel contesto rurale. Nel caso specifico del progetto in questione è stata posta particolare attenzione nello scegliere essenze tipiche dei luoghi e facilmente adattabili al contesto di riferimento, individuandole nel Regolamento del verde pubblico e privato dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie. Sono state previste più file sfalsate con l'obiettivo di raggiungere nel pieno dello sviluppo (circa 4 m) altezze paragonabili a quelle degli elementi dell'impianto e mascherarli completamente. In tale situazione l'impianto sarà interamente confinato all'interno della fascia arborea e si ritiene, ragionevolmente, possa non essere percepito dall'esterno.
- g. In relazione alla tematica dei campi elettromagnetici, si invita a fare riferimento, oltre alla documentazione progettuale, anche agli approfondimenti forniti nelle risposte alle richieste di integrazioni, e in particolare al **Capitolo 3** del documento di risposta alla richiesta di integrazioni e chiarimenti di ARPAE ("**Documento di risposta alla richiesta di Integrazioni**"). Tale documentazione evidenzia il rispetto dei requisiti previsti e l'assenza di impatti sotto questo profilo.

Contestata la valutazione resa in merito all'impatto ambientale dell'opera nel contesto territoriale di riferimento, si formula altresì specifica osservazione in ordine alla Carenza dei requisiti soggettivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato – violazione e falsa applicazione del cap. 3.2. delle Linee guida del giugno 2022, della sez. B delle regole operative del 31.5.2024, del punto 1 lett. c.2. della DAL Emilia-Romagna n. 125/2023 e dell'art. 20 co. 1 bis D. lgs. 199/2021. In particolare, risultano del tutto insoddisfatti i presupposti soggettivi richiesti dal par. 3 delle Linee guida nella parte in cui, dopo avere a precisato che quelli di cui si tratta sono requisiti che "gli impianti agrivoltaici devono avere per definirsi tali", e quindi non solo ai fini dell'accesso agli incentivi, il punto 3.2. individua i requisiti soggettivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato, delineando il perimetro dei soggetti "che meglio si adattano a realizzare la produzione combinata di energia e prodotti agricoli". In tal senso possono essere considerati come possibili beneficiari, uno o più dei soggetti indicati nel seguito:

- Soggetto A: *Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà*10. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento

dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L'azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell'energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all'agrivoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle frigorifere/sistemi di refrigerazione, impianti di riscaldamento delle serre).

- Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC".

Secondo quanto previsto al punto 3.2 delle richiamate Linee guida, i soggetti proponenti devono possedere specifici requisiti soggettivi per poter legittimamente realizzare impianti agrivoltaici avanzati. Possono assumere tale ruolo:

- imprese agricole, in forma individuale o societaria;
- associazioni temporanee di imprese (ATI) che comprendano una componente agricola con ruolo attivo.

La medesima disposizione stabilisce altresì che, nel caso di imprese agricole, la produzione di energia da fonte fotovoltaica può essere qualificata come attività connessa solo qualora: i) il reddito agricolo derivante dalle attività agricole resti prevalente rispetto a quello energetico, ii) almeno parte dell'energia prodotta sia autoconsumata dall'azienda agricola.

Si consideri inoltre quanto previsto dalla DAL n. 125/2023 al punto 1 lett. c.2., così come interpretato dal Settore Governo e qualità del territorio della Regione Emilia-Romagna con il parere prot. 2023/1264886 del 21.12.2023, a mente del quale "In riferimento ai requisiti soggettivi previsti per gli impianti agrivoltaici (quesito attinente al punto.1, lett. c.2. della DAL n. 125/2023), si osserva che, indipendentemente dalle modifiche previste alla lettera B) dell'Allegato I della DAL n. 28/2010 (circa l'eliminazione del requisito soggettivo per le aree di cui alla lettera B) della DAL n. 28/2010) secondo le Linee Guida in materia di impianti fotovoltaici pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica a Giugno 2022 (pag. 29), il soggetto che realizza un impianto di tipo "agrivoltaico" può essere:

- a. un'impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione;
- b. un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata sia da imprese del settore energia sia da una o più imprese agricole che, mediante accordo specifico, mettono a disposizione i terreni nella propria disponibilità per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Si ritiene, comunque, che tale requisito soggettivo possa essere soddisfatto anche da ogni altra stabile forma associativa tra le predette imprese. Appare chiaro che l'impianto agrivoltaico, inteso quale sistema che permette di combinare la produzione di energia sostenibile con lo svolgimento dell'attività agricola, non può prescindere dalla presenza di un'impresa agricola, essendo quest'ultima naturalmente deputata a garantire l'effettiva coltivazione delle superfici interessate dall'impianto".

Nel caso di specie, nessuna delle condizioni sopra richiamate risulta rispettata. La società Alfi Green Srl non rientra in alcuna delle figure tipizzate dalle Linee guida, né è dimostrata la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti.

Non vi è alcuna prova che l'attività agricola sia effettivamente prevalente rispetto a quella energetica; anzi, è lecito dubitare che ciò possa avvenire, considerato che il valore della produzione di energia elettrica di un impianto di tali dimensioni è destinato a superare di gran lunga quello derivabile dalla produzione agricola. Parimenti, non emerge alcun legame strutturale tra la produzione agricola e quella

elettrica che consenta di qualificare l'intervento come attività agricola connessa, ai sensi dell'art. 2135 c.c. e delle Linee guida del giugno 2022. Infine, anche il requisito dell'autoconsumo energetico per fini aziendali appare incerto e privo di adeguato riscontro documentale

Nella documentazione versata in atti vi è piena e inconfutabile evidenza del rispetto dei requisiti previsti dalle Linee Guida del Ministero per la qualificazione dell'impianto quale agrivoltaico. Di contro, per quelli soggettivi, posta la loro totale irrilevanza ai fini di tale qualificazione avendo gli stessi rilievo unicamente - proprio per quanto previsto dalle stesse Linee Guida (Paragrafo 3.2) - ai fini dell'accesso a eventuali benefici incentivanti ("ai soggetti che meglio si adattano a [...] essere considerati come possibili beneficiari [degli incentivi]", si segnala che eventuali ulteriori approfondimenti e produzioni documentali saranno, ove previsti e richiesti dagli Enti competenti, resi nell'ambito della fase autorizzativa.

Infine, contrariamente a quanto indicato, il rapporto sinergico e interdipendente tra l'attività agricola e quella di produzione di energia è ampiamente dimostrato documentalmente e non è revocabile in dubbio che lo stesso sia previsto in piena conformità alla normativa applicabile.

In considerazione di quanto sopra rappresentato è di tutta evidenza come la richiesta formulata con tali osservazioni, ossia quella di "dichiarare l'improcedibilità del progetto" debba essere integralmente rigettata in quanto inconferente e, in ogni caso, destituita di ogni fondamento fattuale prima ancora che giuridico.